

**REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

Emanato con D.P. n. 57 del 15.04.2005  
ed entrato in vigore il 16.04.2005

**Art. 1****(Ambito di applicazione)**

Il presente Regolamento viene adottato in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – al fine di garantire che il trattamento dei dati personali da parte della Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito Scuola), svolto per funzioni istituzionali, avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con riferimento particolare alla riservatezza, all'identità personale e al rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.

**Art. 2****(Definizioni)**

Ai fini del presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito Codice), si intende:

per “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

per “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

per “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

per “trattamento” dei dati, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

per “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;



per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

per “Garante”, l'autorità di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

per “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione a rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

per “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

per “profilo di autorizzazione”, l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

per “scopi storici”, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

per “scopi scientifici” e “di ricerca”, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore;

per “Documento programmatico sulla sicurezza” il documento che definisce, sulla base dell'analisi dei rischi, le misure di sicurezza da adottare. Tale documento deve essere obbligatoriamente predisposto e revisionato con cadenza annuale in presenza di dati particolari trattati con strumenti informatici accessibili mediante una rete di telecomunicazione disponibile al pubblico.

### Art. 3

#### (Titolare, Responsabili e Incaricati del trattamento dei dati)

La Scuola è Titolare del trattamento dei dati personali conservati e gestiti al proprio interno, compresi quelli raccolti in banche di dati elettroniche o cartacee.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 29 del Codice, fatte salve le particolari competenze del Responsabile Informatico dell'Area Servizi Informatici, interamente individuate al successivo articolo 15, i Responsabili per il trattamento dei dati personali sono così individuati:

- per le Unità in Staff alla Direzione Amministrativa, il Direttore Amministrativo;
- per le Aree della Direzione Amministrativa, i Responsabili di Area;
- per le Divisioni, i Responsabili del Coordinamento Operativo.

I Responsabili, così come individuati al comma precedente, sono nominati per iscritto dal Titolare il quale specifica, sempre per iscritto, i compiti ad essi affidati al fine di garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei sistemi informativi. Il Titolare vigila sulla puntuale osservanza delle



istruzioni e dei compiti impartiti attraverso la valutazione delle relazioni annuali scritte dei Responsabili e degli Incaricati.

Nella relazione annuale scritta i Responsabili, oltre ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone e le disposizioni impartite dal Titolare, sono tenuti a catalogare, per tipologie e con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le banche dei dati gestite. Sono, inoltre, tenuti ad indicare le istruzioni diramate agli incaricati per un corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati personali, gli obblighi di informativa, l'effettivo esercizio per l'interessato dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice, l'attuazione delle prescrizioni del Garante e la predisposizione di un sistema di misure minime idoneo a rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 31 – 36 Allegato B) del Codice secondo quanto previsto nel Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile Informatico di cui al successivo articolo 15.

I Titolari e i Responsabili, all'interno delle singole strutture di diretta responsabilità, procedono con propri atti scritti comunicati all'Area Personale e Organizzazione e all'U.O. Affari Legali ed in coordinamento con esse, alla designazione degli Incaricati del trattamento dei dati personali, cui spetta il compito di svolgere le operazioni materiali inerenti al trattamento dei dati stessi.

L'incarico è soggetto ad eventuale revisione, da comunicare all'Incaricato con le stesse modalità di attribuzione dell'incarico, per sopravvenute variazioni inerenti ad aspetti organizzativi, personali, di carattere normativo o altro.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15 del presente Regolamento, i Responsabili e il Titolare, per ogni trattamento dei dati personali da effettuarsi con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, impartiscono per iscritto agli Incaricati le istruzioni di accesso ai dati, le modalità di conservazione e di restituzione dei dati al termine delle operazioni loro affidate, nonché per i dati giudiziari e sensibili le modalità di conservazione in contenitori muniti di serratura e le modalità di identificazione e di registrazione per l'accesso agli archivi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.

#### **Art. 4**

##### **(Responsabilità civile e penale)**

Chi richiede i dati, chi li riceve e chi li tratta è vincolato al rispetto del dovere di riservatezza, in particolare, ferma restando la sua responsabilità penale, resta a suo carico la responsabilità per l'uso illegittimo dei dati personali conosciuti, nonché il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale.

Il Responsabile per il trattamento dei dati o l'incaricato che essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 del Codice è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.

#### **Art. 5**

##### **(Trattamento dei dati)**

Qualora venga intrapreso un nuovo trattamento di dati, ovvero venga posto termine ad un trattamento già esistente nell'ambito delle strutture della Scuola, è doveroso dare espressa



comunicazione all'U.O. Affari Legali e all'Area Personale e Organizzazione in via ordinaria, nonché all'Area Servizi Informatici per l'applicazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 15.

Nella comunicazione dovranno essere indicate:

- a) le finalità del trattamento;
- b) la natura dei dati, il luogo ove essi sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono nonché la lista nominativa dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento autorizzati ad operare sui dati medesimi;
- c) l'ambito di comunicazione e diffusione;
- d) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
- e) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati;
- f) il nome del Responsabile del trattamento.

I Responsabili per il trattamento dei dati personali sono tenuti ad aggiornare, periodicamente, le banche di dati esistenti presso la Scuola, nonché a comunicare all'U.O. Affari Legali, all'Area Personale e Organizzazione e all'Area Servizi Informatici ogni successiva variazione o attivazione di una nuova banca di dati allo scopo di adempiere alle formalità richieste dal Codice.

#### **Art. 6**

##### **(Circolazione interna dei dati)**

Ogni richiesta di comunicazione dei dati personali da parte delle strutture e dipendenti della Scuola connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla specifica funzione del richiedente, deve essere soddisfatta in via diretta, senza formalità, nella misura necessaria, pertinente e non eccedente al perseguimento dell'interesse istituzionale.

#### **Art. 7**

##### **(Trasferimento di dati all'interno dell'Unione Europea)**

I dati personali trattati all'interno della Scuola possono costituire oggetto di libera circolazione fra gli Stati membri dell'Unione europea in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia, nonché alle disposizioni del Codice e del presente Regolamento.

#### **Art. 8**

##### **(Trasferimento consentito in Paesi terzi)**

Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando sia garantito un livello adeguato di protezione nel rispetto della normativa internazionale vigente in materia.

Comunque, il trasferimento di dati personali verso un Paese non appartenente all'Unione Europea è sempre consentito quando:

- l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
- è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
- è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato dal Regolamento della Scuola per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e



- per l'identificazione delle attività e delle finalità di interesse pubblico;
- è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
- è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
- è necessario, in conformità ai rispettivi Codici di Deontologia di cui all'allegato A) del Codice, per esclusivi scopi scientifici, di ricerca, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi Codici, presso altri archivi privati;
- il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

#### **Art. 9**

##### **(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)**

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e trattati secondo le modalità e con i requisiti previsti dall'art. 11 del Codice e cioè:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- e) devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

#### **Art. 10**

##### **(Trattamento dei dati sensibili e giudiziari)**

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, da parte della Scuola, avviene nel rispetto di quanto sancito dal Regolamento interno per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e per l'identificazione delle attività e delle finalità di interesse pubblico.

Al fine di ottemperare ai principi e ai criteri stabiliti dal Regolamento di cui al comma 1, nonché a quelli previsti dal Codice, i Responsabili del trattamento dei dati provvedono al costante censimento e monitoraggio dei dati sensibili e giudiziari presenti all'interno della Scuola e delle operazioni eseguite sugli stessi, dandone comunicazione all'U.O. Affari Legali, all'Area Personale e Organizzazione e al Responsabile Informatico di cui al successivo articolo 15.



## **Art. 11**

### **(Trattamento dei dati per scopi storici)**

Il trattamento di dati personali per scopi storici è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi. In ogni caso sono applicate le norme previste dal Codice di Deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati per scopi storici allegato A.1) del Codice al fine di garantire:

- le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati;
- le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

## **Art 12**

### **(trattamenti dei dati per scopi di ricerca e scientifici)**

I dati personali trattati per scopi di ricerca o per scopi scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura. Gli scopi di ricerca o gli scopi scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato mediante informativa resa ai sensi del successivo articolo 17. Quando specifiche circostanze sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

Il trattamento dei dati per scopi di ricerca e per scopi scientifici avviene, comunque, nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 del Codice, al fine di garantire in particolare:

- a) il rispetto dei presupposti e dei procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi di ricerca o scientifici;
- b) il rispetto degli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato;
- c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
- e) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati,
- f) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli Incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza.





In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

### **Art 13 (diritti dell'interessato)**

L'interessato, i cui dati sono inseriti in una banca di dati della Scuola, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere, in particolare, l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.

L'interessato ha diritto, inoltre, di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta scritta rivolta al Titolare o al Responsabile per il trattamento dei dati. La richiesta sarà ritenuta valida anche se effettuata da persone terze o associazioni munite di delega o procura scritta dell'interessato.

La richiesta di cui al comma precedente può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un Incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.



#### **Art 14**

##### **(Riscontro all'interessato).**

Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 del presente Regolamento il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

- a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
- b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

I dati sono estratti a cura del Responsabile o degli Incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal Titolare.

Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

Quando, a seguito della richiesta di cui al precedente articolo 13, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

Con provvedimento di carattere generale, il Garante individua l'importo del contributo di cui al comma precedente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

Il contributo è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

#### **Art. 15**

##### **(Misure di sicurezza)**

In osservanza degli articoli 31 – 36 Allegato B) del Codice e di quanto disposto dal Documento Programmatico per la Sicurezza, la Scuola provvede ad individuare le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

La Scuola, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, nomina, su proposta del Responsabile





dell'area Servizi Informatici, il Responsabile informatico per la sicurezza dei dati personali.

Il Responsabile informatico vigila sulla corretta attuazione, da parte degli Incaricati della sicurezza delle banche di dati informatizzate e degli incaricati della sicurezza della rete telematica interna alla Scuola, delle tecniche di gestione e custodia dei dati stessi, nonché delle misure idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato dai profili concordati con i rispettivi Responsabili del trattamento.

I profili di accesso ai dati saranno aggiornati dai diretti Responsabili, ovvero dagli Incaricati del trattamento dei dati e comunicati per iscritto al Responsabile Informatico per i necessari adempimenti tecnici, nonché all'U.O. Affari Legali e all'Area Personale e Organizzazione, affinché possano attuare e verificare le misure di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa in relazione alle necessità operative della Scuola. I Responsabili, ovvero gli Incaricati del trattamento sono obbligati a comunicare, per iscritto, al Responsabile di cui al comma 2 del presente articolo qualsiasi autorizzazione, variazione o revoca dei profili di accesso.

Il Responsabile Informatico comunicherà, periodicamente, le misure di sicurezza ai Responsabili del trattamento dei dati, i quali provvederanno a dare validazione formale alle misure di sicurezza in merito alla loro congruenza e completezza per quanto attiene il complesso dei dati soggetti alle misure stesse.

I Responsabili del trattamento dei dati comunicheranno, anche per iscritto, al Responsabile informatico, all'U.O. Affari Legali e all'Area Personale e Organizzazione i nominativi dei soggetti preposti alla custodia delle parole chiave, come anche situazioni di vacanza a vario titolo del personale dal luogo di lavoro che costituiscano causa di mancato utilizzo di parole chiave personali per un periodo superiore ai sei mesi.

## Art. 16

### **(Richieste di trattamento, comunicazione o diffusione dei dati personali)**

In conformità a quanto disposto dal Codice e dal presente Regolamento e per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, la Scuola comunica agli enti pubblici che ne facciano richiesta i dati personali trattati al proprio interno nel rispetto dei limiti sanciti da norme di legge o di regolamento.

Ogni richiesta di enti pubblici, privati o di enti pubblici economici rivolta alla Scuola e finalizzata ad ottenere, oltre alla comunicazione, il trattamento, ovvero la diffusione di dati personali dovrà essere formulata per iscritto ed adeguatamente motivata e contenere:

- a. il nome, la denominazione o la ragione sociale del richiedente;
- b. i dati cui la domanda si riferisce e le finalità e le modalità di utilizzo dei dati stessi;
- c. l'eventuale ambito di comunicazione e diffusione dei dati richiesti;
- d. la dichiarazione che il richiedente si impegna ad utilizzare i dati ricevuti esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità per cui sono stati richiesti;
- e. soltanto se previste da norme di legge o di regolamento;
- f. oppure se risultano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente, secondo quanto dichiarato dall'ente stesso.

Il Responsabile o l'Incaricato del trattamento, dopo avere valutato che il trattamento, la comunicazione o la diffusione dei dati siano compatibili con i fini istituzionali della Scuola, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

Nel rispetto dei limiti previsti dal comma precedente e dei propri fini istituzionali, nonché al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, è consentita la comunicazione di dati relativi a studenti e laureati della Scuola a soggetti privati e pubblici che ne facciano richiesta per le medesime finalità formative e professionali, da dichiarare espressamente nella richiesta.



La comunicazione e la diffusione dei dati da parte della Scuola sono comunque permesse quando:

- a) siano previste da norme di legge, di regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi e/o aggregati;
- c) siano richieste dai soggetti, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
- d) siano necessarie per il soddisfacimento di richieste di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e per l'identificazione delle attività e delle finalità di interesse pubblico.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

#### **Art. 17**

##### **(Obblighi di informativa)**

I Responsabili e gli Incaricati di cui al precedente articolo 3 provvederanno ad assolvere agli obblighi di informativa da esercitarsi nei confronti dell'interessato ogni qualvolta si provveda alla raccolta dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 Codice l'Incaricato del trattamento dei dati provvederà ad informare oralmente o per iscritto l'interessato previamente alla raccolta dei dati personali circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti riconosciuti all'interessato dall'art. 7 Codice, nonché dall'art. 13 del presente Regolamento;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale ed il domicilio, la residenza o la sede del Titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

L'informativa può essere resa oralmente, per iscritto, nel modulo di iscrizione, in fogli presso le strutture o anche mediante informativa di massa, come cartelli affissi nei locali in cui gli interessati

si recano per conferire i dati o annunci sulle pagine Web.

#### **Art. 18**

##### **(Coordinamento per l'applicazione del Codice)**

All'U.O. Affari Legali è affidato il coordinamento dell'applicazione del Codice dandone comunicazione al Responsabile dell'Area Personale e Organizzazione.

In particolare l'U.O. Affari Legali:

- a) cura l'attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) svolge compiti di consulenza e di supporto per il Titolare e funzioni di raccordo tra i Responsabili come sopra individuati, anche al fine di garantire uniformità e certezza nell'applicazione della normativa;
- c) propone modifiche al presente Regolamento;
- d) tiene le relazioni con l'Ufficio del Garante.

#### **Art. 19**

##### **(Disposizioni transitorie e finali)**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo



Ufficiale della Scuola.

Nelle more della completa implementazione del processo di riorganizzazione amministrativa in atto presso le strutture della Scuola, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 3, comma 2, del presente Regolamento e sino all'attivazione delle Aree e alla nomina dei rispettivi Responsabili, Responsabile del trattamento dei dati personali per le Aree della Direzione Amministrativa è il Direttore Amministrativo della Scuola, mentre, in attesa dell'individuazione dei Responsabili di Coordinamento Operativo delle Divisioni, sono da intendersi, Responsabili per il trattamento dei dati personali, i Segretari Amministrativi delle Divisioni stesse.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Responsabile dell'Area Servizi Informatici comunicherà all'U.O. Affari Legali e al Responsabile Area Personale e Organizzazione il nominativo del Responsabile Informatico di cui all'articolo 15.

L'U.O. Affari Legali, in coordinamento con l'Area Personale e Organizzazione, fornirà la modulistica necessaria alla nomina dei Responsabili e degli Incaricati per il Trattamento dei dati